DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1980

recante accettazione degli impegni assunti nell'ambito della procedura antidumping relativa a talune barre di acciaio inossidabile originarie del Brasile e recante conclusione di detta procedura

(80/531/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 10,

previa consultazione nell'ambito del comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

considerando che nel novembre 1979 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla BISPA (British Independent Steel Producers Association) a nome di tutti i produttori comunitari di barre di acciaio inossidabile contenente elementi di prova riguardo all'esistenza di pratiche di dumping per prodotti analoghi originari del Brasile, nonché riguardo ad un notevole pregiudizio da esse derivante ;

considerando che detti elementi di prova erano sufficienti per giustificare l'apertura di un'incihiesta ;

considerando che, con parere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [2] la Commissione ha pertanto annunciato l'apertura di un'indagine relativa alle importazioni di talune barre di acciaio inossidabile originarie del Brasile ed ha avviato l'inchiesta a livello comunitario ;

considerando che la Commissione ne ha informato debitamente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese interessato ed i ricorrenti ;

considerando che la Commisssione ha fornito alle parti direttamente interessate l'occasione di esprimere il loro punto di vista per iscritto ed oralmente, nonché di incontrarsi per un confronto delle tesi e degli argomenti di confutazione ;

considerando che la maggioranza delle parti si è avvalsa di questa possibilità per esprimere il proprio punto di vista per iscritto ;

considerando che, ai fini di una determinazione preliminare del margine di dumping e del pregiudizio, la Commissione ha proceduto ad un controllo in loco presso i principali esportatori brasiliani, segnatamente la Acos Villares SA, São Paulo, la Acos Finos Piratini SA, Porto Alegre, e la Inter Bras Petrobras Comercio Internacional SA, Rio de Janeiro, e presso i principali importatori britannici, segnatamente la Amari World Steel Ltd, Londra, la GME Steels Ltd, Macclesfield, e la G.M. Elders Steels, Sheffield ; che la Commissione ha preso contatto con vari altri agenti ed importatori ; che essa ha inoltre chiesto e controllato tutte le informazioni ritenute necessarie presso i principali produttori comunitari interessati, vale a dire i produttori britannici e segnatamente la Spartan Redheugh Ltd, Sheffield, la Firth Vickers Special Steels Ltd, Sheffield, la Osborn Steels Ltd, Sheffield, e la British Steel Corporation, Rotherham ;

considerando che, per l'esame preliminare del dumping da parte dei produttori brasiliani, la Commissione ha confrontato i loro prezzi all'esportazione nella Comunità con quelli predominanti sul mercato brasiliano ;

considerando che questi confronti sono stati effettuati sulla base di medie ponderate e franco fabbrica per vendite effettuate nel periodo compreso tra il 1° dicembre 1978 e il 30 novembre 1979, tenendo conto, su richiesta della Acos Finos Piratini e della Acos Villares, delle differenze esistenti nelle condizioni di vendita che riguardano direttamente le vendite considerate, cioè quelle relative ai costi di trasporto, all'assistenza tecnica, nonché alle commissioni ed alla retribuzione pagata ai venditori ;

considerando che da queste esame preliminare dei fatti risulta, per le importazioni oggetto dell'indagine, una pratica di dumping nel periodo di riferimento il cui margine è variato, a seconda della qualità e delle dimensioni del prodotto, dallo 0 al 72 % e generalmente si è aggirato intorno al 30 % ;

considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio causato alla produzione di cui trattasi, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni nella Comunità di barre di acciaio inossidabile, originarie del Brasile, sono passate da circa 3 t nel 1975 a 120 t nel 1978 e a 1 267 t nel 1979 ; che le importazioni in questione si sono concentrate quasi esclusivamente sul mercato britannico, dove è localizzata la maggior parte della produzione comunitaria, poiché dette importazioni sono passate da circa 3 t nel 1975 a 120 t nel 1978 e a 1 167 nel 1979 ;

---

[1] GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
[2] GU n. C 317 del 18. 12. 1979, pag. 3.

considerando che le importazioni in questione avevano raggiunto nel 1979 una quota di mercato del 3 % nella Comunità e del 17 % in Gran Bretagna ; che, di conseguenza, esse avevano notevolmente influenzato il mercato britannico, rappresentando nel contempo una minaccia concreta per gli altri produttori della Comunità ;

considerando che dalle informazioni di cui dispone la Commissione i prezzi del prodotto importato in questione sono stati sostanzialmente inferiori ai prezzi dello stesso prodotto fabbricato dai produttori comunitari ; che, ad esempio, nel novembre 1979 le barre di acciaio inossidabile originarie del Brasile sono state vendute ai rivenditori nel Regno Unito a prezzi inferiori dal 10 % al 30 % a quelli praticati dai produttori britannici ;

considerando che per i produttori britannici interessati ciò si è concretato in un ristagno della produzione e delle vendite ad un livello di 4 000 t, in una perdita di circa 3 000 posti di lavoro dopo il 1975 e in una diminuzione dei prezzi, che nella maggior parte dei casi non coprono più i costi di produzione ; che pertanto le imprese britanniche interessate subiscono gravi perdite ;

considerando che i pregiudizi causati da altri fattori che potrebbero esercitare effetti negativi sui produttori comunitari, quali il volume ed il prezzo delle altre importazioni, in costante diminuzione, nonché l'evoluzione del ristagno della domanda, sono stati esaminati e che gli effetti sfavorevoli causati da questi fattori non sono stati attribuiti alle importazioni in causa ;

considerando che da questo esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di una pratica di dumping e di sufficienti elementi comprovanti il conseguente grave pregiudizio ;

considerando che gli esportatori sono stati informati dei principali risultati dell'inchiesta preliminare ed hanno espresso le loro osservazioni in merito ; che in seguito sono stati offerti alcuni impegni, consistenti nello stabilire prezzi ad un livello sufficiente per eliminare qualsiasi pratica di dumping senza tuttavia superare il margine constatato ;

considerando che la Commissione ha pertanto constatato che attualmente non è necessario disporre misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni originarie del Brasile ;

considerando che, di conseguenza, gli impegni assunti sono ritenuti accettabili e che la procedura può pertanto essere conclusa senza l'imposizione di un dazio antidumping,

DECIDE :

Articolo 1

La Commissione accetta gli impegni assunti nell'ambito della procedura antidumping relativa a talune barre di acciaio inossidabile (sottovoce ex 73.15 B V della tariffa doganale comune ; codici Nimexe : ex 73.73-53, 83), originarie del Brasile.

Articolo 2

La procedura antidumping relativa alle importazioni di talune barre di acciaio inossidabile originarie del Brasile è conclusa.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1980.

Per la Commissione

Henk VREDELING

Vicepresidente